GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — MARTEDI 3 APRILE — NUM. 79

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Relazione a S. M. *sulla proposta di un Regolamento unico per l'istruzione elementare.*

Sire!

Le presenti condizioni di fatto in ordine ai Regolamenti che governano il quotidiano andamento delle scuole elementari del Regno, son queste:

Vige, come base e sorgente ai successivi, il Regolamento de' 15 novembre 1860, emanato per la pratica attuazione della legge organica de' 13 novembre 1859, nella parte che concerne l'istruzione elementare;

Vige il Regolamento de' 19 ottobre 1877, per l'esecuzione della legge 15 luglio dell'anno stesso, mercè della quale l'obbligo della istruzione elementare fu reso effettivo ed universale;

Vige il Regolamento de' 18 novembre 1880 intorno alle scuole serali e festive di complemento, prescritte per assodare ed ampliare le cognizioni del corso obbligatorio;

Vige, infine, il Regolamento degli 11 ottobre 1885, che disciplina la nomina e il licenziamento dei maestri, non che la misura del loro stipendi, in conformità delle leggi 9 luglio 1876 e 1° marzo 1885, fuse in un testo unico col R. decreto del 19 aprile di questo ultimo anno.

Tacendo ancora delle non poche altre leggi e regolamenti speciali intorno all'amministrazione scolastica provinciale, all'insegnamento della ginnastica, ai casamenti ed arredi per le scuole, al monte delle pensioni pei maestri elementari ecc., è cosa di tutta evidenza che da tanto numero e varietà di disposizioni minutissime non può non derivare e incertezza nella materia stessa, e impedimento alle autorità governative e municipali, che a tutte quelle prescrizioni debbono o conformarsi esse medesime o curare che altri vi si conformi.

Di qui la necessità, e per conseguenza il dovere di recidere, se possibile, la radice a quelle incertezze, e di eliminare almeno i maggiori di quegli impedimenti.

Il paziente e delicato lavoro, che a tal uopo occorreva, fu affidato ad una Commissione, composta di esperte e competenti persone, la quale si occupò insieme della riforma dei programmi per le scuole elementari, essendochè intimi e molteplici sono i legami, onde questi programmi si consertano con quei regolamenti.

Dello studio, che cotesta Commissione pose nel sodisfare alla prima parte del suo cómpito, è frutto il *Regolamento unico*, ora presentato alla suprema approvazione della Maestà Vostra.

Evitare superflue, e perciò viziose e nocive, ripetizioni; togliere le reali od apparenti contradizioni fra le varie disposizioni; rendere più chiara e compiuta la dizione; prevedere e risolvere i possibili casi di dubbiezze o conflitti, massime per rispetto ai concorsi dei maestri e ai sussidi ai Comuni; conseguire, infine, una maggiore semplicità di forma: furono questi gli intenti, a cui si travagliò la solerte Commissione a ciò deputata.

Non alla sola forma peraltro ne furono vòlti gli sforzi e dedicate le cure. Parte non minore degli uni e delle altre la ebbe la sostanza della cosa, e segnatamente il proposito di concertare una serie di pratiche disposizioni, le quali, mentre non invadessero il campo della legislazione e si potessero perciò attuare in via amministrativa, riuscissero ad un tempo proficue all'istruzione popolare, e provvedessero soprattutto a renderne l'obbligo una realtà fruttuosa.

Di cotali disposizioni, nove specialmente vogliono essere qui segnalate, come quelle che e sono le più sostanziali e infondono speranza di più benefica fecondità.

Tengono il primo posto quelle dirette a protrarre da due a tre anni il corso inferiore obbligatorio, e a dividere perciò questo corso in tre

classi, a ciascuna delle quali sia consacrato un anno di scuola con intento e programma speciali.

Per l'articolo 1° del Regolamento fondamentale 15 settembre 1860, la prima classe elementare già era divisa nelle due sezioni inferiore e superiore; e un'apposita disposizione di esso articolo, stabiliva la durata di due anni per l'insegnamento assegnato alle due sezioni.

La divisione medesima fu mantenuta nei posteriori programmi per la prima classe elementare, approvati col Regio decreto dei 10 ottobre 1867.

Così avvenne che i comuni, meglio curanti dell'istruzione popolare, tennero sempre diviso le due sezioni della prima classe, affidandole a due diversi insegnanti con separato programma. Nei comuni, poi, dove tale divisione non potè o non volle farsi, la durata del relativo insegnamento fu anche maggiore, essendo manifesto che ad un solo insegnante deve per necessità riuscire, oltrechè più arduo, anche più lungo d'istruire due diverse sezioni in diversi gradi delle stesse materie.

Delle scuole uniche, le quali comprendono le due prime classi elementari, e sono perciò spartite in almeno tre sezioni, e spessissimo in più, non accade dire qual tempo esigano al compimento del programma per le due sezioni inferiori.

Il corso elementare inferiore adunque, anche se diviso in due sole classi, ha effettivamente richiesto sempre non meno di tre anni d'insegnamento.

Questa condizione di fatto, generata da imprescindibili esigenze didattiche, fu espressamente riconosciuta, anzi sancita, nella legge 15 luglio 1877; poichè l'articolo 2°, pur confermando l'obbligo della istruzione limitato al corso elementare inferiore, aggiunge che questo corso *dura di regola* dai 6 ai 9 anni compiuti; che è quanto dire: i fanciulli devono frequentare la scuola per tre anni. Ora, nulla di più naturale che a questi tre anni di tempo corrispondano tre anni di studio graduato, compiuto in tre diverse classi coordinate.

Avvertasi ancora: alle materie, prescritte pel corso elementare inferiore dall'articolo 315 della legge organica del '59, in virtù dell'articolo 2° di quella del '77 fu aggiunto il salutevole insegnamento « delle prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino »; e stabilito che, ad esser prosciolti dall'obbligo, deve superarsi con buon esito un esame in *tutte le materie* assegnate ad esso corso. Gl'influssi di questa aggiunta e di questa prescrizione sulla durata del corso si mostrano evidenti: tant'è che l'articolo medesimo, nella fondata previsione della insufficienza pur di un triennio a mettere il fanciullo in grado di esser prosciolto mercè l'esame, stabilisce espressamente che, nel caso di esame non superato, l'obbligo è protratto fino al decimo anno compiuto, e devesi frequentare la scuola per un quarto anno.

Per tutto questo, non può giudicarsi nuova neanche nella forma la disposizione dell'articolo 12 del presente Regolamento *unico*, per la quale è stabilito che il corso obbligatorio comprende almeno tre anni di scuola, e si compie in tre classi distinte.

Mosso senza dubbio da queste considerazioni, e mirando al provvido fine che l'istruzione elementare imprima indelebili cognizioni nella mente dei fanciulli non destinati a proseguire gli studi; il Consiglio di Stato, al cui autorevole esame fu sottoposto il nuovo regolamento *unico*, dichiarava:

« Le disposizioni dell'articolo 12, poste in relazione cogli articoli 1° e 2° della legge 15 luglio 1877, possono considerarsi come una esplicazione delle prescrizioni in esso sancite circa l'obbligo dell'istruzione ».

Un'altra importante disposizione dello stesso articolo 12 prescrive che nei Comuni, dove al corso inferiore sono assegnati due soli maestri pei maschi e due sole maestre per le femmine, la prima classe sia esclusivamente affidata ad uno, e la seconda e la terza all'altro insegnante.

La ragionevolezza di tale prescrizione si offuscherebbe volendola dimostrare. Incomparabilmente più popolata di tutte le altre è sempre la prima classe; e gli alunni suoi, così per la più tenera età, come per la nessuna abitudine alla disciplina scolastica e la mancanza di ogni cognizione e di ogni pratica negli esercizi della scuola, hanno specialissimo bisogno di assidua vigilanza ed assistenza da parte del maestro, obbligato ad esserno il padre e la guida ad un tempo.

Nelle classi 2ª e 3ª invece, anche se riunite, minore che nella sola prima è il numero degli scolari; e questi, già avviati allo scrivere e al conteggiare, possono con relativa facilità essere, per turno, occupati in esercizi scritti, quando l'insegnante non può istruirli simultaneamente con una stessa lezione orale.

A queste ovvie riflessioni ha già dato la sua ineluttabile conferma l'esperienza, perocchè dove il provvedimento, ora prescritto, fu spontaneamente adottato, se ne ebbe buon frutto didattico e disciplinare.

Nelle scuole *uniche*, triste ma ineluttabile necessità per moltissimi Comuni e frazioni, era a grandi grida e generali richiesto e invocato qualche speciale e valevole temperamento, che attenuasse i gravissimi guai della eccessiva folla di alunni e della moltiplicità delle sezioni, in che è forza scompartirle.

A questo stringente bisogno si provvede, o si tenta, con l'art. 15 che dalla scuola *unica*, maschile o femminile, vuole staccata la 1ª sezione inferiore, per formarne una *prima classe mista*, da affidarsi ad una maestra, meglio indicata che un maestro ad educare e istruire fanciulli non superiori ai 6 o ai 7 anni.

In tal modo il maestro e la maestra delle classi 2ª e 3ª riunite avranno maggior agio e vigore per attendere all'istruzione dei rimanenti alunni, affine di rimetterli, più presto che di presente non avvenga, in grado di superare l'esame di proscioglimento.

Anche qui si ebbe lume e conforto dagli ammaestramenti della esperienza, poichè, dove l'espediente fu applicato, diede ottimi risultati.

Logica conseguenza di queste condizioni, e provvedimento insieme di oculata equità, è il disposto del successivo articolo 16, pel quale il Governo assicura un annuo sussidio a quei Comuni, che, impotenti a sopperire da sè all'intera spesa, istituiranno la prima classe mista suddetta, e l'affideranno ad una maestra.

Inestimabile vantaggio ne potranno ritrarre le nostre quasi 23 mila scuole *uniche*; tali, cioè, che per niun modo possono dare frutti soddisfacenti, se l'organico vizio loro non sia validamente combattuto. Facile e pronto, in teoria, soccorre il rimedio radicale: sdoppiare codeste scuole e affidarle a due diversi insegnanti. Ma poichè lo sdoppiamento importerebbe un raddoppiamento di spese, incomportabile alla massima parte di quei miseri comunelli, il solo rimedio pratico non inefficace apparisce quello formulato nell'articolo 16.

Il disposto dell'articolo 2. della legge 15 luglio 1877, e quello degli articoli 38 e seguenti dell'annesso Regolamento de' 19 ottobre, erano interpretati in senso ristrettivo, quasi sancissero un particolare diritto di quei padri, che, volendo far prosciogliere i figli dall'obbligo prima del 9° anno compiuto, chiedessero per questi il relativo esame.

Se non che, la posteriore legge elettorale politica de' 22 gennaio 1882, conferendo il diritto di elettori a tutti coloro, che abbiano sostenuto con buon esito esso esame di proscioglimento, accenna non potersi questo considerar più come una specie di eccezione a favore di pochi genitori quasi paurosi di una soverchia istruzione dei figliuoli. Preso a fondamento di un diritto principalissimo, aperto a tutti, l'esame di proscioglimento doveva per logica e politica necessità, diventare norma generale e indeclinabile, ed essere circondato di guarentigie atte ad assicurarne la serietà e la giustizia.

Conveniva pertanto eliminare ogni dubbiezza sull'obbligo universale dell'esame di proscioglimento e disciplinarlo per modo da farlo rispondente al suo importantissimo fine. E a queste appunto mirano e giungono le disposizioni contenute nel cap. VII del Regolamento *unico*.

Si è già accennato alle ingiunzioni della legge del '77 per rispetto all'adempimento dell'obbligo. Notevole è, nel numero, quella fissata dal secondo comma dell'art. 7, la quale prescrive che i fanciulli prosciolti frequentino almeno per un anno la scuola di complemento.

De' nostri 8259 comuni, secondo la statistica del 1883-84 (nè, in questi ultimi anni, le condizioni, benchè migliorate, mutarono sostanzialmente), appena 1814 avevano una o ambidue le classi superiori del corso elementare; che è quanto dire, 6445 comuni, i 7/9 di tutti, non avevano nè 3ª, nè 4ª classe; e, per conseguenza, oltre

centomila fanciulli prosciolti dal corso obbligatorio, si trovano ogni anno nell'impossibilità di proseguire qualsiasi studio, e così posti nel rischio, presentissimo sempre e bene spesso avverato, di dimenticare le cose apprese e di tornare pressochè analfabeti.

Alle difficoltà di varia natura, quasi dappertutto frappostesi alla istituzione delle scuole di complemento, il Ministero s'industriò di ovviare col regolamento 18 novembre 1880, valendosi dei sussidi concessi dal Parlamento a pro dell'istruzione primaria. Ma poco essendosi potuto ottenere, e stringendo d'altra parte la citata prescrizione di legge, parve espediente richiamare in vigore le principali disposizioni precedenti sulla materia.

Trasformando in complementari le scuole quasi invano destinate finora agli adulti analfabeti o semi analfabeti, ed erogando a tal uopo la somma del mezzo milione stanziata nel bilancio per le scuole serali e festive; si può nutrire ragionevole fiducia che a quei centomila giovinetti, prosciolti dall'obbligo, si porgerà modo di assodare e allargare le acquistate cognizioni. A questo fine intendono le analoghe disposizioni del Regolamento presente.

Gli esami di licenza elementare superiore, stabiliti dal Regolamento approvato con R. Decreto dei 24 giugno 1883, sono considerati piuttosto come esami di ammissione alla prima classe del ginnasio e della scuola tecnica, che non come esperimento dell'istruzione impartita agli alunni nell'intero corso elementare.

Di qui è venuto che gl'insegnanti delle due classi superiori, premurosi esclusivamente o quasi, di apparecchiare i discenti agli esami di passaggio ad istituti mezzani, attesero di preferenza all'insegnamento formale della grammatica e dell'aritmetica, trascurando gli altri, per virtù dei quali la scuola popolare è istituzione autonoma e di fine a sè stessa.

A eliminare questo non lieve inconveniente, il Regolamento *unico* stabilisce che gli esami di licenza elementare superiore abbiano luogo in tutti i comuni provveduti di corso completo, e debbano versare su tutte le materie insegnate nel corso medesimo.

Per ultimo, la procedura, da seguirsi nel caso di licenziamento di ufficio dei maestri elementari, era già fermata negli articoli 39, 40 e seguenti del Regolamento 11 ottobre 1885. Il nuovo Regolamento estende siffatta procedura anche ai processi e giudizi disciplinari, che possono istruirsi per l'applicazione delle pene contemplate dall'articolo 334 della legge 13 novembre 1859, riducendo così alla conveniente uniformità le norme direttive su tale argomento.

Sire!

Il Consiglio di Stato nella sua adunanza dei 20 gennaio decorso, pronunciava:

« Che il Regolamento 15 settembre 1860, n. 4336, essendo stato modificato, specialmente in virtù di nuove leggi sull'istruzione primaria, giustamente il Ministero ha riconosciuto la convenienza di un riordinamento delle varie disposizioni regolamentari, che ora governano l'istruzione elementare. »

A tale riordinamento appunto, e agli analoghi miglioramenti esplicativi e complementari, provvede il Regolamento *unico* che ora invoca la Vostra approvazione sovrana.

I sapienti e generosi intendimenti, che, inaugurando la nuova Sessione parlamentare, la M. V. annunziava a beneficio della popolare istruzione, riceveranno parziale, ma non infeconda conferma dalla sanzione, che, se Ve ne parrà meritevole, Voi vorrete dare al presentatovi Regolamento.

Il N. **5202** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il titolo V della legge organica 13 novembre 1859, n. 3725, e le leggi 15 luglio 1877, n. 3961, sull'obbligo nell'istruzione elementare; 7 luglio 1877, n. 4442, sull'insegnamento della ginnastica; 1° marzo 1885, n. 2986, ora testo unico 19 aprile 1885, n. 3099, sulle nomine e licenziamenti dei maestri elementari;

Visti i regolamenti annessi 15 settembre 1860, n. 4336; 19 ottobre 1877, n. 4101; 16 dicembre 1878, n. 4679, ed 11 ottobre 1885, n. 3496;

Sentito il Consiglio di Stato,

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo ordinato e ordiniamo:

Art. 1. È approvato il Regolamento unico per l'istruzione elementare annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro predetto.

Art. 2. Con altro decreto a firma del predetto Nostro Ministro e previo avviso del Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione, saranno approvati i programmi didattici annessi al Regolamento unico.

Art. 3. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al suddetto Regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1888.

UMBERTO.

Coppino.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Regolamento unico *per l'istruzione elementare.*

I.

Oggetto ed obbligo dell'istruzione elementare.

Art. 1.

L'istruzione elementare è di due gradi, inferiore e superiore.

Alle materie prescritte per l'insegnamento elementare dei due gradi dall'art. 315 della legge 13 novembre 1859 si aggiungono: *le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino* a termini dell'art. 2 della legge 15 luglio 1877, e la *ginnastica* a termini della legge 7 luglio 1878, e del Regolamento 16 dicembre 1878.

Art. 2.

Sarà fatto impartire dai Comuni nelle ore, nei giorni e nei limiti stabiliti dal Consiglio provinciale scolastico, l'insegnamento religioso a quegli alunni, i cui genitori lo domandino.

Art. 3.

Per la trattazione delle materie prescritte per l'istruzione elementare si seguiranno i programmi governativi.

È vietata l'introduzione di programmi diversi dai governativi, e qualunque interpretazione la quale ne alteri la sostanza e l'armonia.

Art. 4.

Ogni maestro ha l'obbligo d'insegnare tutte le materie del programma della sua scuola o classe.

Solo in casi eccezionali, ed in via transitoria, si potrà, coll'assenso del Consiglio scolastico, affidare a qualche speciale insegnante l'incarico dell'insegnamento della religione *dentro la scuola o la classe* e della ginnastica *fuori.*

Art. 5.

L'istruzione elementare è data gratuitamente in tutti i Comuni.

Art. 6.

Le scuole maschili e le femminili, che ogni Comune è obbligato ad istituire, devono essere per numero e per ampiezza proporzionate al

numero dei fanciulli fra i 6 e i 12 anni viventi nel Comune, e devono tenersi aperte tutto l'anno scolastico.

Art. 7.

In ogni Comune vi sarà almeno una scuola del grado inferiore per i fanciulli, ed un'altra per le fanciulle.

Art. 8.

Si dovranno parimenti istituire e tenere aperte tutto l'anno una scuola maschile ed una femminile in ogni borgata o frazione avente più di 800 abitanti, quando essa si trovi distante dal Capoluogo oltre a 2 chilometri; oppure, sebbene situata a minore lontananza, non possa, a cagione di altro impedimento, approfittare delle scuole comunitative aperte nella sede principale.

Art. 9.

Nelle borgate o frazioni, che si trovino nelle stesse condizioni con una popolazione unita o sparsa inferiore agli 800 abitanti, ma superiore ai 500, vi sarà una scuola maschile e una femminile per sei mesi, oppure una scuola mista annuale.

Per istituire e mantenere le scuole dichiarate *fuori di classe*, perchè poste nelle frazioni con meno di 500 abitanti, sarà concesso un sussidio ai Comuni, ai padri di famiglia e alle associazioni private in ragione della spesa, che da loro verrà sostenuta per la istituzione e il mantenimento di siffatte scuole.

Art. 10.

Ai Comuni, i quali, a cagione del piccolo numero degli abitanti o della loro povera agiatezza, od a cagione delle molte scuole alle quali devono provvedere, non saranno in grado di adempiere gli obblighi imposti dalla legge, potrà essere concessa la facoltà di accordarsi coi comuni limitrofi, affine di partecipare per intero o in parte alle loro scuole, ovvero di valersi dei loro stessi maestri.

In ogni caso però un maestro non potrà mai insegnare in più di due scuole, e dovrà fare almeno tre ore al giorno di lezione in ciascuna di esse.

Il maestro che attende a due scuole distanti fra loro, poste nel territorio di uno stesso Comune o di due diversi Comuni, riceverà, oltre allo stipendio minimo legale assegnatogli dal Comune o dai Comuni, un compenso speciale dal Governo, in ragione del maggiore disagio e della maggiore fatica che deve sostenere per esercitare fruttuosamente il suo ufficio nelle due scuole.

Art. 11.

Un Comune potrà essere obbligato dal Consiglio scolastico a concorrere nelle spese di una scuola aperta nel territorio di altro Comune confinante, quando per ragione delle distanze o delle vie disagiate quella sia di maggior comodo ai propri abitanti. In questo caso il concorso dovrà essere proporzionato alla popolazione che si giova della scuola.

Art. 12.

L'obbligo di frequentare il corso inferiore dura dai 6 ai 9 anni.

Il corso inferiore comprende tre classi: 1ª, 2ª e 3ª.

Nei Comuni che hanno tre maestri e tre maestre per il corso inferiore maschile e femminile, vi saranno un maestro e una maestra per ciascuna delle tre classi predette.

Nei Comuni che hanno soltanto due maestri e due maestre, uno dei maestri attenderà esclusivamente alla 1ª classe e l'altro alle due classi riunite di 2ª e 3ª.

La stessa ripartizione avrà luogo per le due maestre.

Nei Comuni aventi un solo maestro e una sola maestra, si terrà divisa la scolaresca in tre distinte sezioni, per ognuna delle quali si svolgerà il relativo programma.

Art. 13.

Nessuna scuola con un solo maestro (scuola unica) potrà avere più di 70 allievi.

Non si tollererà che questo numero possa essere oltrepassato, se non nelle classi non divise in sezioni.

Quando per un mese almeno la scuola di più sezioni sarà frequentata da oltre 70 alunni, il Municipio provvederà o coll'aprire una seconda scuola o col dividere la scuola per classi in sale separate.

Art. 14.

Il Municipio dovrà provvedere allo stesso modo ogniqualvolta il locale della scuola o classe non possa convenientemente contenere il numero massimo di alunni consentito dalla legge.

Art. 15.

Nei Comuni e nelle borgate maggiori aventi la scuola unica maschile elementare e la scuola unica femminile, frequentata ciascuna per un mese almeno da oltre 70 alunni e da oltre 70 alunne, si nominerà una maestra per affidarle la 1ª sezione maschile e la 1ª sezione femminile delle due scuole, e costituire così una 1ª classe *mista*, in aula a parte; oppure si nominerà un sotto-maestro e una sotto-maestra per affidare all'uno e all'altra la 1ª sezione da istruirsi in una sala separata, sotto la sorveglianza e direzione del maestro e della maestra titolari.

Art. 16.

Per la istituzione e il mantenimento della 1ª classe *mista* affidata ad una maestra, e formata a sgravio della scuola unica, maschile e femminile, verrà dal Governo concesso un sussidio annuo ai Comuni, che a giudizio del Consiglio provinciale scolastico non siano in grado di provvedere da sè all'intera spesa.

Art. 17.

Nelle scuole *uniche miste di più sezioni* o nelle classi *miste* si terranno di regola riuniti i fanciulli dei due sessi.

Se tale riunione, a giudizio del Consiglio scolastico, non si crede opportuna, si farà lezione in ore diverse ai maschi e alle femmine, e per la durata di tre ore almeno sì agli uni come alle altre.

Art. 18.

Gl'insegnanti delle scuole uniche, maschili, femminili o miste, a parità di merito, saranno preferiti nelle proposte annuali di gratificazione a favore dei maestri benemeriti dell'istruzione popolare.

Art. 19.

Di regola le scuole elementari maschili sono affidate a maestri, le femminili e le miste a maestre. Tuttavia le scuole elementari maschili inferiori potranno essere affidate alle maestre; e, in mancanza di queste, le miste potranno essere affidate a maestri, purchè in questo caso sia incaricata dei lavori femminili una donna.

Art. 20.

Nelle scuole femminili si insegneranno ogni giorno, per un tempo non minore di un'ora e non maggiore di due, i lavori di maglia, di cucito e di rammendo, escludendo i lavori di semplice ornamento.

Nelle scuole miste, con orario ridotto a tre ore al giorno per l'insegnamento alle fanciulle, l'esercizio dei lavori donneschi non potrà durare più di un'ora.

Art. 21.

Le scuole elementari superiori maschili e femminili debbono essere istituite:

a) nei Comuni dove sono aperte scuole secondarie, classiche o tecniche, e scuole normali Regie o a queste parificate;

b) nei Comuni che hanno oltre ai 4000 abitanti, compresi quelli che non dimorino a più di due chilometri dal capoluogo.

Art. 22.

Il corso elementare di grado superiore si compie in due anni e in due distinte classi: 4ª e 5ª.

Art. 23.

I Comuni, che solo in considerazione del numero degli abitanti debbono avere scuole del grado superiore, maschili e femminili, potranno, ove siano scarsi di rendite, essere autorizzati dal Consiglio scolastico ad affidare le due classi superiori ad un solo maestro e ad una sola maestra; semprechè il numero degli alunni e delle alunne delle due classi riunite non sia nella totalità maggiore di 40.

Qualora superi il numero di 40, le due classi dovranno essere divise con un insegnante per ciascuna.

Art. 24.

Se l'obbligo dell'istruzione superiore fosse per riuscire troppo grave al Comune, potrà essergli conceduta facoltà di affidare quest'istruzione ad uno dei tre maestri delle classi inferiori, purchè sia munito del titolo legale.

Art. 25

Ai Comuni, che senza aver l'obbligo delle scuole superiori chiedono la facoltà d'istituirle, o di conservarle, sarà conceduto di avere un solo insegnante per le classi elementari superiori, purchè abbiano già per le tre classi inferiori maschili e femminili almeno due maestri e due maestre.

Nell'uno o nell'altro caso, lo stipendio dell'insegnante deve essere di grado superiore.

Art. 26.

Per determinare la natura e l'estensione dell'obbligo che hanno i Comuni di provvedere all'istruzione elementare, si avrà riguardo alle loro rendite, alle spese obbligatorie, e alle facoltative, alla sovraimposta comunitativa e a tutte le altre condizioni economiche del luogo.

Art. 27.

Le scuole fondate da corporazioni o da privati o da Associazioni private, a beneficio del pubblico, saranno accettate a sgravio totale o parziale degli obblighi del Comune, semprechè le medesime sieno mantenute in conformità della legge e dei regolamenti per quanto riguarda la gratuità, i titoli di abilitazione, la durata, l'orario, i programmi, le ispezioni scolastiche e il Monte delle pensioni, salvo sempre all'ente, da cui dipendono, il diritto della scelta e della nomina degli insegnanti.

Art. 28.

I Comuni, che per le molte scuole obbligatorie alle quali devono provvedere, per la scarsità delle loro rendite e per la gravità della sovraimposta comunale, non sono in grado di sostenere l'intiera spesa, potranno, tenuto conto delle loro spese facoltative, ricevere anno per anno dallo Stato, sotto forma di sussidio, una parte della somma necessaria al mantenimento di dette scuole.

II.

Direzione delle scuole elementari.

Art. 29.

La Direzione immediata delle scuole elementari appartiene ai Municipli, i quali la esercitano a norma delle leggi e dei regolamenti, e sempre subordinatamente alla vigilanza della potestà scolastica governativa.

Art. 30.

I Municipi istituiscono Sopraintendenti o Commissioni d'ispezione, ed anche affidano, coll'assenso del Consiglio scolastico provinciale, la direzione didattica delle loro scuole a persone giudicate idonee a tale ufficio, e preferibilmente a chi abbia già insegnato o dato prova di capacità nell'amministrazione scolastica.

Art. 31.

Se i Comuni non esercitano la debita sorveglianza sulle loro scuole, il Consiglio scolastico potrà, ove lo creda necessario, provvedere con nomine d'ufficio.

L'elezione dei Sopraintendenti e delle Commissioni per le scuole dovrà esser fatta preferibilmente fra i padri di famiglia, ed essere notificata al R. Ispettore scolastico del circondario.

Art. 32.

I Comuni possono nominare qualche Ispettrice, scegliendola preferibilmente fra le madri di famiglia, per invigilare e dirigere i lavori donneschi.

Art. 33.

I Sopraintendenti o le Commissioni d'ispezione dovranno curare che al riaprirsi delle scuole i locali sieno allestiti e forniti degli arredi ed oggetti occorrenti; accertarsi se gli elenchi degli obbligati siano stati compilati; vigilare che le ammissioni si facciano a norma delle leggi e dei regolamenti; visitare di tanto in tanto le scuole; promuovere la regolare frequenza e assiduità degli alunni; vegliare all'osservanza dell'orario da parte dei maestri e degli alunni; attendere all'igiene; e assistere agli esami.

In caso di dubbio nella interpretazione dei regolamenti e in tutte le materie didattiche, devono chiedere schiarimenti all'Ispettore scolastico.

Art. 34.

Per eccitare i fanciulli ad inscriversi alla scuola e a frequentarla assiduamente, e per ottenere dal Comune, dalla Congregazione di Carità, e dalla cittadinanza a favore dei più poveri qualche aiuto in vesti ed oggetti scolastici, sarà promossa la istituzione di un Patronato fra le persone più ragguardevoli del paese.

III.

Apertura e chiusura delle scuole.
Durata del corso scolastico e delle lezioni.

Art. 35.

Le scuole elementari si aprono di regola il 15 di ottobre e si chiudono il 15 di agosto.

Art. 36.

Le Giunte Municipali hanno facoltà di stabilire, coll'assenso del Consiglio scolastico, le date dell'apertura e della chiusura delle loro scuole, purchè il corso scolastico, sia che le vacanze diensi tutte di seguito, sia in più periodi staccati, duri, insieme con gli esami, non meno di dieci mesi.

Art. 37.

Nei primi dieci giorni del corso scolastico si ricevono le inscrizioni e si fanno gli esami di riparazione e di ammissione; negli ultimi dieci giorni si danno gli esami finali di promozione.

Art. 38.

Si fa lezione ogni giorno, eccettuate le domeniche, i giovedì e le altre vacanze stabilite dal calendario scolastico.

Quando però nella settimana, oltre la domenica, vi sia un altro giorno di vacanza straordinaria, si farà lezione anche il giovedì.

Art. 39.

L'insegnamento quotidiano durerà, compresa la ginnastica e il canto, cinque ore; ma sarà diviso in due lezioni, l'una antimeridiana e l'altra pomeridiana, coll'intervallo di due ore almeno tra l'una e l'altra nell'inverno, e con un intervallo maggiore nelle altre stagioni.

Art. 40.

Spetta al Municipio, d'accordo coll'Ispettore scolastico, fissare le ore in cui debbono avere principio e termine le lezioni, a seconda delle diverse stagioni e delle esigenze locali; e l'Insegnante non potrà di suo arbitrio cangiare l'orario.

Art. 41.

Qualora fosse richiesto dalle esigenze locali di ridurre le due lezioni, antimeridiana e pomeridiana, ad un orario continuato, questo non potrà mai nella totalità durare per l'insegnamento meno di quattro ore e mezzo, e dovrà essere intercalato da un'ora almeno per la refezione e la ricreazione, le quali avranno sempre luogo sotto la sorveglianza dell'insegnante.

Dove il casamento permetta di fare la ricreazione fuori dell'aula scolastica e per un tempo maggiore dell'anzidetto, il Comune concederà all'insegnante una tenue retribuzione per la sorveglianza sugli alunni che si trattengono nel locale.

IV.

Istruzione obbligatoria.

Art. 42.

I genitori e coloro che ne fanno le veci hanno obbligo di procacciare nel modo che crederanno più conveniente ai loro figli dei due sessi, in età da frequentare le scuole pubbliche elementari di grado inferiore, l'istruzione che vien data nelle medesime.

Art. 43.

Dovranno essere inviati alla scuola elementare del Comune i fanciulli e le fanciulle che abbiano compiuto il 6° anno di età, e ai quali i genitori o chi per essi non procaccino l'istruzione elementare del corso inferiore o per mezzo di scuole private debitamente autorizzate, o con l'insegnamento in famiglia.

Art. 44.

L'obbligo di provvedere all'istruzione degli esposti, degli orfani e

degli altri fanciulli senza famiglia, accolti negli Istituti di beneficenza, spetta ai Direttori degli Istituti medesimi.

Quando questi fanciulli siano affidati alle cure di private persone, l'obbligo passerà al capo di famiglia che riceve il fanciullo dall'Istituto.

Art. 45.

Hanno pure l'obbligo predetto tutti coloro che tengono in custodia o sotto la loro dipendenza, o impiegano come che sia fanciulli in età da frequentare la scuola, ed i cui parenti o tutori non abbiano dimora nel Comune.

Art. 46.

L'obbligo di frequentare il corso elementare inferiore dura di regola dai 6 ai 9 anni compiuti di età; ma può cessare prima se il fanciullo sostiene con buon esito l'esame di proscioglimento, di cui al Capo VII.

L'obbligo si protrae fino ai dieci anni compiuti, quando al termine del nono anno il fanciullo non abbia superato detto esame

Art. 47.

Dovranno però essere ammessi, sino ai 12 anni, alle scuole elementari inferiori quei fanciulli che, non essendo stati prosciolti dall'obbligo al termine del decimo anno di loro età, si presentino per frequentarle, a fine di compiere la loro istruzione elementare inferiore e superare l'esame di proscioglimento.

Art. 48.

I Sindaci faranno compilare ogni anno, almeno un mese prima della riapertura delle scuole, l'elenco degli obbligati.

In questo elenco saranno indicati i genitori dei fanciulli o quelli che ne fanno le veci, e il luogo ove risiede la famiglia.

Il Pretore, in occasione delle sue ispezioni periodiche ai registri dello stato civile, avrà cura di esaminare se l'elenco degli obbligati alla scuola sia stato regolarmente compilato.

Art. 49.

I Sindaci di ogni Comune con apposito avviso annunzieranno, alcuni giorni innanzi, il riaprimento delle scuole, ricordando ai parenti o a chi per essi l'obbligo imposto dalle legge di procacciare l' istruzione elementare ai loro figli, e le pene comminate dalla legge ai trasgressori.

Art. 50.

L'inscrizione durerà per altri 15 giorni dal principio regolare delle lezioni. Chiusa l'iscrizione, i maestri e le maestre faranno tenere al Sindaco del Comune il registro degli inscritti.

Gli insegnanti privati e i Direttori degli Istituti di beneficenza, che accolgono fanciulli nell'età dai 6 ai 9 anni compiti, dovranno essi pure mandare al Sindaco l'elenco degli obbligati che frequentano le rispettive scuole.

Art. 51.

Il Sindaco, riscontrando i nomi dei fanciulli inscritti nelle scuole coi nomi degli obbligati, farà compilare l'elenco dei fanciulli mancanti alla scuola.

Art. 52.

I genitori dei fanciulli mancanti alla scuola saranno dal Sindaco chiamati e ammoniti, e della chiamata e dell' ammonizione si terrà nota in apposito processo verbale.

Art. 53.

Si riterranno per leggittimi motivi di scusa: le malattie, la distanza dalla scuola di oltre due chilometri, la difficoltà delle strade, la povertà assoluta là dove non siano stabiliti sussidi agli alunni poveri

Art. 54.

Entro la prima quindicina dalla chiusura dell'inscrizione, sarà pubblicato l'elenco dei fanciulli mancanti alla scuola, l' assenza dei quali non fu giustificata, e ne sarà notificato all'Ispettore il numero complessivo.

Art. 55.

I maestri delle scuole urbane e rurali accetteranno, anche dopo chiusa la *inscrizione, i fanciulli* che si presenteranno alla scuola in seguito all'ammonizione od all'ammenda inflitta ai genitori.

Di questi alunni trasmetteranno i nomi al Sindaco, il quale li farà cancellare dall'elenco dei mancanti all'obbligo.

Art. 56.

I maestri e le maestre segneranno nel registro scolastico, colla maggiore accuratezza, le assenze degli alunni. Se le assenze sono giustificate, se ne prenderà nota nel registro.

Art. 57.

Quando le mancanze non giustificate giungano al terzo delle lezioni del mese, l'alunno sarà dichiarato abitualmente mancante.

I maestri e le maestre, di mese in mese, notificheranno al Sindaco i nomi dei mancanti abitualmente.

Art. 58.

Il Sindaco dichiarerà contravventori alla legge sull' obbligo della istruzione elementare quei genitori, i quali o non si saranno presentati o non avranno dimostrato di adempiere all'obbligo di far istruire i loro figliuoli

Si farà un elenco speciale dei contravventori, e questo elenco si pubblicherà entro la seconda quindicina dalla chiusura della inscrizione.

Sarà compilato ogni mese l'elenco dei mancanti abitualmente alla scuola, e si procederà verso di essi come verso i non inscritti.

Art 59.

I contravventori, che entro otto giorni dalla pubblicazione non avranno presentato reclamo al Sindaco, nè avranno fatta l' oblazione ai termini degli articoli 148 e 149 della legge comunale vigente, saranno denunciati al Pretore, il quale procederà come nelle altre contravvenzioni di azione pubblica

Art. 60.

Dall'applicazione della prima ammenda di centesimi 50 alla seconda intercederà lo spazio di un mese, e così dalla seconda alla terza.

Se la terza ammenda sarà rimasta senza effetto, si applicherà, un mese dopo, quella di lire 3; e così di mese in mese, fino a che non si raggiunga il massimo grado.

Nell'applicare l'ammenda graduale da lire 3 fino a lire 10, si terrà conto della cattiva volontà dei genitori e degli impedimenti più o meno gravi, dai quali procede la renitenza.

Art. 61.

La somma ritratta dalle ammende sarà impiegata dal Comune in soccorsi e premi per gli alunni.

Art. 62.

I contravventori, fino a che dura la loro inosservanza dell'obbligo, non potranno avere attestati per ottenere sussidi e stipendi sui bilanci del Comune, della Provincia, dello Stato, salvo per l'assistenza sanitaria, nè potranno ottenere il porto d'armi.

A tal fine il sindaco ne informerà l'ufficio di pubblica sicurezza.

Art. 63.

Il Delegato scolastico curerà che tutte le operazioni sopra descritte sieno eseguite regolarmente e a tempo debito; e in caso d'inadempimento ne avvertirà l'Ispettore.

V.

Scuole serali o festive di complemento.

Art. 64.

Compiuto il corso elementare inferiore, coloro che furono prosciolti dall'obbligo della scuola diurna, e che non proseguono i loro studi nelle classi elementari superiori, dovranno, a tenore dell'art. 7 della legge 15 luglio 1887, frequentare per un anno le scuole serali o festive di complemento colà dove sono istituite.

Le scuole di complemento hanno per ufficio di continuare ed ampliare l'insegnamento delle materie prescritte pel corso inferiore obbligatorio.

Art. 65.

Per l'ammissione si deve presentare il certificato di proscioglimento dall'obbligo della scuola diurna.

Art. 66.

La durata della scuola serale non potrà essere minore di sei mesi, e quella della scuola festiva non minore di dieci.

Però tanto la scuola serale quanto la festiva possono essere trasformate in una scuola diurna di 8 mesi, in cui si faccia lezione due giorni alla settimana e non meno di due ore e mezzo al giorno.

Art. 67.

In queste scuole si terranno i registri come per le scuole diurne elementari; e l'esame finale sarà dato nei modi indicati per quello di proscioglimento.

Art. 68.

Chi supererà detto esame, riceverà l'attestato di proscioglimento dall'obbligo della scuola complementare, prescritto dall'art. 7 della legge 15 luglio 1877.

Art. 69.

Gli insegnanti, che attendono al corso complementare, riceveranno un compenso in ragione del numero e durata delle lezioni, e del numero degli alunni che saranno approvati nell'esame predetto.

Art. 70

Le scuole di complemento verranno, col concorso del Governo, preferibilmente istituite e mantenute in quei Comuni, che, essendo privi totalmente del corso elementare superiore, dichiarino di provvedere a proprie spese agli oggetti di manutenzione delle scuole stesse, e assegnino anche dal canto loro un qualche compenso agl'insegnanti, che vi attendono.

VI.

Inscrizione, ammissione, disciplina, esami nelle scuole elementari.

Art. 71.

Nessuno può essere inscritto alle scuole elementari inferiori, se non abbia compiuto, o non compia entro il dicembre dell'anno in corso, i sei anni di età, o se abbia oltrepassato gli anni 12.

Per la iscrizione alla 1ª classe del corso inferiore, si richiede la fede di nascita e il certificato del vaiuolo naturale o inoculato col vaccino.

Per la iscrizione a tutte le altre classi, l'alunno proveniente da altre scuole pubbliche presenterà il certificato di promozione dalla classe precedente.

Art. 72.

L'alunno, che proviene da scuola privata o paterna, dovrà superare l'esame di ammissione a quella classe in cui domanda di entrare, presentando i documenti precitati.

Art. 73.

Le inscrizioni e le ammissioni avranno luogo solamente in principio dell'anno scolastico, eccetto che per i fanciulli che si presentino alla scuola in conseguenza dell'ammonizione o dell'ammenda inflitta ai loro genitori.

Art. 74.

Dovranno sempre riceversi durante il corso scolastico nelle classi, per le quali si riconoscano idonei, i fanciulli provenienti da scuole pubbliche o private, che per cambiamento di domicilio o per altra legittima causa domandano l'inscrizione fuori di tempo.

Art. 75.

Verso gli alunni che manchino ai loro doveri, si useranno progressivamente i seguenti mezzi disciplinari:

1. Ammonizione privata;
2. Ammonizione in presenza dei compagni;
3. Ammonizione notata nel registro, con avviso ai parenti;
4. Separazione dello scolare dai compagni entro l'aula della scuola;
5. Allontanamento dalla lezione, con avviso ai parenti;
6. Sospensione temporanea dalla scuola per un tempo non maggiore di tre giorni;
7. Esclusione dalla scuola per l'anno in corso.

Art. 76.

Il maestro può infliggere, in proporzione della gravità dei mancamenti, le punizioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quando abbia inflitta la sospensione temporanea dalla scuola, ne darà notizia al Direttore didattico o al Sopraintendente o, in mancanza dell'uno e dell'altro, al Sindaco.

Solo il Sindaco, sulla proposta del maestro o del Consiglio degli insegnanti elementari del luogo, ove ne siano due o più, applicherà, per l'anno scolastico in corso, l'esclusione dalla scuola per atti contro la probità e la costumatezza, per insubordinazione persistente, e per molte assenze non emendate con minori castighi.

I genitori dell'alunno escluso potranno ricorrere al Consiglio scolastico provinciale.

Art. 77.

Sono assolutamente vietati come mezzi disciplinari: le parole offensive, le percosse, i segni d'ignominia, le pene corporali, come il costringere a stare ginocchioni o colle braccia aperte ecc., e i così detti *pensi*, quando non sieno la ripetizione d'un lavoro malfatto o di una lezione male imparata.

Esami semestrali e finali.

Art. 78.

Alla metà del corso scolastico, in ogni scuola comunale si darà un saggio sulle materie insegnate nel semestre, e al termine dell'anno gli esami di promozione.

Nelle scuole femminili, quindici giorni prima degli esami finali, si esporranno i lavori donneschi eseguiti dalle alunne durante l'anno scolastico sotto la guida e la vigilanza delle maestre.

Art. 79.

I temi degli esami per iscritto, quando non siano dati dall'Ispettore scolastico del circondario o dal Direttore didattico, saranno proposti dal maestro della classe.

La dettatura però dei temi, e l'assistenza agli esami in iscritto, si farà dal maestro della classe immediatamente superiore; o, in mancanza di questo, da quel maestro che sarà designato dal Sopraintendente.

Dove è una sola scuola, il solo maestro darà gli esami in iscritto. Potrà sempre assistervi il Sopraintendente municipale od uno dei componenti la Giunta.

Art. 80.

Nei luoghi dove sono più classi del medesimo grado, il Sopraintendente può prescrivere che i temi degli esami finali e quelli della metà dell'anno siano uniformi.

A tal fine i maestri delle stesse classi proporranno i temi; o, in caso di dissenso, sopra la terna dei temi per ogni materia, proposti da ciascun maestro, il Sopraintendente farà la scelta.

Art. 81.

Nelle classi inferiori, alla correzione dei compiti scritti ed agli esami orali, avranno parte il maestro della classe e quello che dovrà accogliere nell'anno scolastico successivo gli alunni esaminati.

Nelle classi superiori avranno parte alla correzione dei compiti scritti ed agli esami orali il maestro della classe e due altri maestri, ai quali sia affidato l'insegnamento dello stesso grado; e, in mancanza di questi, due maestri di classi inferiori designati dal Sopraintendente.

Art. 82.

Gli esami orali nelle classi inferiori dureranno in complesso al più quindici minuti, nelle classi superiori al più venti.

Art. 83.

Ogni esaminatore disporrà di 10 punti, tanto negli esami scritti quanto negli esami orali.

Si terrà conto della media annuale dello studio e del portamento di ogni alunno, secondo risulterà dal registro della scuola.

Art. 84.

L'alunno che, sommati i punti degli esami scritti ed orali con quelli della media per lo studio e per la condotta dell'anno, avrà conseguito i sei decimi, sarà dichiarato idoneo, purchè abbia la sufficienza nel saggio scritto d'italiano.

Per esprimere il voto d'idoneità, la frazione si ridurrà in trentesimi.

Art. 85.

Agli alunni approvati sarà dal Comune rilasciato il certificato di promozione, firmato dal maestro della classe, e dal Sindaco o dal Sopraintendente municipale.

Art. 86.

I registri degli esami saranno conservati negli archivi del Comune.

Art. 87.

Tutte le operazioni attinenti agli esami semestrali e finali saranno

ordinate e dirette dal Direttore didattico, o dal Sopraintendente municipale, salvo che intervenga un ufficiale scolastico governativo, al quale spetterebbe la presidenza.

Art. 88.

Dopo le promozioni annuali, i Municipi potranno distribuire libri di premio o attestazioni di merito agli alunni che si saranno segnalati per istudio, per diligenza e per buona condotta, e trattandosi di alunne, anche per i lavori donneschi.

Queste funzioni da farsi in pubblico, e coll'intervento delle Autorità locali e dei parenti degli alunni, saranno dirette dal Sopraintendente municipale e presiedute dal Sindaco.

VII.

Esami di proscioglimento dall'obbligo.

Art. 89.

Al termine del corso inferiore, per essere prosciolti dall'obbligo, gli alunni delle scuole pubbliche e i provenienti dall'insegnamento privato o paterno dovranno superare l'esame sulle materie dei programmi governativi.

Art. 90.

Tale esperimento avrà luogo nella scuola pubblica, e si farà di regola due volte all'anno: a principio e al termine del corso scolastico.

Art. 91.

I genitori, che desiderassero di far prosciogliere dall'obbligo i loro figliuoli istruiti nella scuola privata o paterna, sia prima sia dopo che questi abbiano compiuta l'età di 9 anni, ne faranno domanda al Sindaco, allegando un attestato del maestro privato, o una loro dichiarazione, da cui risulti che dai figli si sono studiate le materie prescritte per il corso elementare inferiore.

Art. 92.

La Giunta esaminatrice sarà composta di due maestri e presieduta dal Delegato scolastico o da altra persona deputata dal R. Ispettore, col diritto del voto.

Per gli alunni di scuola pubblica, farà parte della Giunta il maestro della classe, quello della classe superiore, o il Direttore.

Per gli alunni di scuola privata, i quali saranno esaminati dalla stessa Giunta che esamina quelli di scuola pubblica, potrà assistere agli esami, senza diritto di voto, un insegnante privato proposto dal R. Ispettore, purchè sia debitamente autorizzato all'insegnamento.

Art. 93.

L'esame sarà scritto ed orale, e verserà sulle materie di tutto il corso elementare inferiore.

Art. 94.

D'accordo coi maestri, il Presidente della Commissione sceglierà i temi dell'esame scritto per la lingua italiana e per l'aritmetica.

Art. 95.

La prova dell'esame scritto comprenderà: un saggio di buona scrittura; un saggio di scrittura sotto dettatura; un componimento italiano; a soluzione di un problema di aritmetica e sistema metrico.

Art. 96.

L'esame orale durerà al più 20 minuti in complesso. I genitori dei candidati possono assistervi.

Negli esami scritti ed orali ciascun esaminatore disporrà di dieci punti.

Art. 97.

Il fanciullo che, sommati i punti di ciascun esaminatore nella prova scritta e nella orale, avrà in complesso conseguito la sufficienza, e non meno di sei decimi nell'italiano e nell'aritmetica, sarà dichiarato prosciolto dall'obbligo dell'istruzione elementare inferiore, e avrà il certificato di proscioglimento.

Tale certificato servirà per l'ammissione alla 1ª classe del corso elementare superiore.

Esami di licenza elementare superiore.

Art. 98.

In tutti i Comuni, che hanno scuole elementari superiori, avranno luogo al termine del corso gli esami di licenza elementare superiore.

Art. 99.

Tali esami saranno dati da due maestri delle classi medesime o da uno di essi e dal Direttore delle scuole, sotto la presidenza dal Direttore didattico o di una persona delegata dal Municipio.

Qualora vi sia un solo maestro per le classi superiori e manchi il Direttore didattico, il Delegato scolastico chiamerà a far parte della Giunta un insegnante delle inferiori.

Art. 100.

Gli esami saranno scritti ed orali; i primi consisteranno in una composizione italiana, in un saggio di calligrafia, e in uno di disegno.

Gli esami orali verseranno sopra tutte le materie del corso superiore, comprendendo però anche un saggio di lettura, e dureranno al più 20 minuti in complesso.

Gli alunni, che non ottengono almeno sei decimi nel componimento italiano, non saranno ammessi alle prove orali.

Saranno approvati quelli che ottengono una media di sei decimi almeno in ciascuna materia.

Agli approvati si rilascierà un certificato di licenza elementare superiore, che attesti degli studi fatti e del loro buon esito

VIII.

Locali e suppellettile delle scuole.

Art. 101.

I Comuni debbono provvedere alle spese del locale e della necessaria suppellettile per la istituzione e la conservazione delle loro scuole.

Art. 102.

Le scuole devono essere salubri, con molta luce, in luoghi tranquilli e decenti per ogni riguardo, e capaci di contenere il numero degli allievi obbligati dalla legge a frequentarle.

Art. 103.

Le scuole delle fanciulle devono essere separate da quelle dei fanciulli; quando ciò non sia possibile, le scuole debbono avere ingresso diverso.

Art. 104.

Per la ginnastica dovrà esservi una sala, od una tettoia, od un cortile fornito dei principali attrezzi occorrenti.

Art. 105.

L'arredamento ed il materiale didattico necessario per ogni scuola o classe dovranno essere provveduti dal Comune in conformità della relativa tabella annessa alle Istruzioni.

Il Comune dovrà pure a sue spese provvedere alla custodia, alla pulitezza e al riscaldamento della scuola.

Art. 106.

Se una scuola manca di alcuna delle condizioni sopraccennate e degli arredi convenienti, l'Ispettore del Circondario inviterà il Comune a provvedervi.

Art. 107.

Ogni controversia intorno alla convenienza del casamento e dello arredamento sarà giudicata dal Consiglio provinciale scolastico, il quale all'uopo provocherà dall'Autorità amministrativa i necessari provvedimenti.

IX.

Classificazione delle scuole e stipendi minimi relativi.

Art. 108.

Per determinare gli stipendi e le pensioni da assegnarsi ai maestri e alle maestre, le scuole elementari sono divise in *urbane* e *rurali.*

Ciascuna delle due categorie di scuole urbane e rurali comprende tre classi, secondo l'agiatezza e la popolazione dei Comuni.

Art. 109.

I criteri con cui si determina il grado d'agiatezza dei Comuni, qualunque sia il loro titolo, sono: i proventi delle imposte dirette, le rendite patrimoniali, le spese obbligatorie, e principalmente quelle poste dalle leggi a loro carico per l'istruzione elementare.

Questi dati si ricaveranno dai bilanci comunali dell'ultimo decennio.

Il numero degli abitanti si desumerà dalle tavole dell'ultimo censimento ufficiale.

Art. 110.

Le scuole urbane sono istituite nelle città, oppure nei Comuni che hanno scuole secondarie, classiche o tecniche, o scuole normali; o che pel numero degli abitanti devono mantenere scuole elementari superiori.

Nella prima classe delle urbane saranno poste le scuole delle città, la cui popolazione ecceda i 40,000 abitanti; nella seconda quelle delle città o dei Comuni aventi una popolazione maggiore di 15,000 abitanti; tutte le altre appartengono alla terza classe.

Art. 111.

Potranno essere annoverate tra le urbane di terza classe le scuole dei Comuni, i quali, benchè senza titolo di città, abbiano una popolazione unita di 3000 abitanti almeno, quando la media dell'imposta comunale dell'ultimo decennio non sia maggiore di dieci centesimi per ogni lira dell'imposta principale.

Art. 112.

Tutte le altre scuole sono rurali, eccetto quelle poste nei Comuni o borgate aventi una popolazione inferiore ai 500 abitanti, e quelle che stanno aperte solo una parte dell'anno, le quali si considerano *fuori di classe.*

Art. 113.

Fra le rurali, apparterranno alla prima classe le scuole non annoverate fra le urbane stabilite nei Comuni che sono capoluogo di mandamento, ed hanno una popolazione unita o sparsa maggiore di 3000 abitanti; alla seconda, le scuole dei Comuni che hanno una popolazione unita o dispersa maggiore di 2000 abitanti.

Tutte le altre scuole, eccetto quelle dichiarate fuori di classe, saranno poste nella 3ª classe.

Art. 114.

Potranno annoverarsi tra le rurali le scuole che, quantunque appartenenti ad un Comune con titolo di città, fossero stabilite in borgate lontane dalla sede principale.

Tali scuole dichiarate rurali saranno collocate in quella classe, a cui furono ascritte le scuole urbane della sede principale.

Art. 115.

Saranno annoverate tra le rurali di 3ª classe le scuole, che, sebbene appartengano a Comuni di due o tremila abitanti, sono stabilite in borgate o frazioni distanti dal capoluogo.

Art. 116.

Per provvedere alla pensione dei maestri, ad istanza dei rispettivi municipî si collocheranno nell'ultima classe delle rurali le scuole, che, sebbene appartengano a Comuni o borgate aventi una popolazione inferiore ai 500 abitanti, restano aperte tutto l'anno scolastico.

Art. 117.

Le scuole dei Comuni, che, secondo la media dell'ultimo decennio, pagano una sovraimposta maggiore dell'imposta principale, potranno essere collocate nella classe immediatamente inferiore a quella cui apparterrebbero, se si considerasse solo il numero degli abitanti.

Le scuole dei Comuni, che, secondo la media dell'ultimo decennio, pagano una sovraimposta comunale minore di 10 centesimi per ogni lira d'imposta principale, si ascriveranno alla classe immediatamente superiore a quella cui apparterrebbero, se si tenesse conto soltanto del numero degli abitanti, purchè i detti Comuni abbiano rendite proprie bastevoli al mantenimento delle scuole.

In tali due casi per altro non si farà mai passaggio da una categoria all'altra.

Art. 118.

Le proposte per la classificazione delle scuole saranno fatte dagli Ispettori di Circondario al Regio Provveditore, e da questo al Consiglio scolastico.

Sulla domanda degli Ispettori dei Circondari, gli uffici amministrativi dei Comuni, delle Prefetture e Sottoprefetture, daranno intorno al censimento e ai bilanci comunali tutte le notizie statistiche e finanziarie richieste per la classificazione delle scuole.

Art. 119.

Il Consiglio scolastico esaminerà le proposte, e le sottoporrà alle deliberazioni dei Consigli Comunali; e, raccolte le loro osservazioni, proporrà la classificazione definitiva al Prefetto, che l'approverà con decreto da partecipare poi ai Municipî.

Art. 120.

La classificazione delle scuole potrà essere modificata ogni anno sulla richiesta dei Municipî e dei Consigli scolastici, purchè si osservino le norme anzi descritte. Le richieste per altro delle Amministrazioni Comunali non avranno corso, se non si presentano almeno tre mesi prima che incominci il nuovo anno scolastico.

Art. 121.

Le mutazioni, che nella forma voluta dalla legge si facessero alla classificazione delle scuole, non potranno modificare le speciali convenzioni già stipulate fra i Comuni e i maestri, salvo che questo caso fosse espressamente avvertito nelle convenzioni medesime.

Art. 122.

Gli stipendi dei maestri per le scuole classificate non potranno mai essere inferiori al minimo stabilito nella tabella annessa alla legge dell'11 aprile 1886, n. 3798, Serie 3ª, quand'anche gli insegnanti acconsentissero volontariamente ad una diminuzione.

Art. 123.

Gli stipendi delle scuole maschili o delle miste non potranno essere inferiori alla misura degli stipendi fissati pei maestri, secondo la rispettiva classificazione delle scuole.

Art. 124.

Potrà esser fissato uno stipendio inferiore al minimo per i maestri nominati in via di esperimento, prima dei 22 anni di età, e per gli insegnanti delle scuole dichiarate *fuori di classe.*

La misura degli stipendi del maestro nominato in via d'esperimento nelle scuole classificate, e del maestro nominato nelle scuole dichiarate *fuori di classe*, sarà stabilita dal Comune, d'accordo cogli insegnanti e coll'Ispettore.

In caso di dissenso, deciderà il Consiglio scolastico.

Art. 125.

Gli stipendi dei maestri nelle scuole classificate, secondo la predetta tabella, si accresceranno di un decimo ad ogni sessennio di servizio effettivo nel medesimo Comune.

L'aumento di un decimo avrà luogo per quattro volte e non più e sempre sulla base dello stipendio minimo legale.

Art. 126.

Qualora il Comune non adempia per la istruzione elementare gli obblighi impostigli dalle leggi e dai regolamenti, il Consiglio scolastico provinciale promuoverà dall'Autorità amministrativa i necessari provvedimenti di ufficio.

X

Concorso dello Stato nell'aumento degli stipendi agli insegnanti elementari.

Art. 127.

Lo Stato concorre nella maggiore spesa, che i Comuni debbono sostenere a cagione degli aumenti degli stipendi ai maestri, stabiliti dalla nuova tabella in confronto degli stipendi fissati nelle tabelle anteriori.

Art. 128.

Sarà conceduta l'intera somma dell'aumento suddetto ai Comuni che hanno una popolazione inferiore ai mille abitanti, e nei quali la sovraimposta fondiaria ha già raggiunto la misura massima consentita dalle leggi.

Art. 129.

Per gli altri Comuni, il concorso dello Stato non potrà mai superare i due terzi della spesa portata dall'aumento di cui all'art. 123.

Tra i Comuni saranno preferiti per il concorso dello Stato in una misura variabile sino ai due terzi:

a) quelli, nei quali la sovraimposta sui terreni e sui fabbricati ha già raggiunto il limite massimo consentito dalle leggi, o che abbiano applicato almeno due tasse locali;

b) quelli, che nelle frazioni mantengono scuole non obbligatorie fuori di classe;

c) quelli, dov'è maggiore la frequenza degli alunni alle scuole.

Art. 130.

Si concederanno i due terzi a quei Comuni, i quali tengono aperte

tutte le scuole obbligatorie, affidando le medesime ad insegnanti che abbiano già superato il biennio di prova, quando si trovino nei casi contemplati dagli alinea *a*, *b*, *c*, dell'articolo precedente.

Il concorso governativo sarà ridotto alla metà dello aumento per quelle scuole i cui maestri non abbiano superato il biennio di prova.

Art. 131.

Per i Comuni, che non sono compresi negli alinea predetti *a*, *b*, *c*, ma che hanno già tutte le scuole obbligatorie affidate a maestri che compirono il biennio di prova, il concorso governativo non oltrepasserà la metà dell'aumento dovuto per legge, salvo il caso che i Comuni medesimi abbiano stabilito per i maestri stipendi superiori almeno d'un decimo al minimo di legge, o conceduto ad essi l'alloggio gratuito, o mantengano scuole elementari superiori non obbligatorie.

Art. 132.

Per i Comuni, i quali non abbiano tutte le scuole per l'istruzione obbligatoria, il concorso governativo per gli aumenti di stipendio ai maestri non potrà eccedere un terzo, a meno che i Comuni stessi non si trovino in una delle tre condizioni accennate nel caso precedente.

XI.

Pagamento degli stipendi agl'insegnanti elementari.

Art. 133.

Gli stipendi dei maestri non possono essere sequestrati nè pignorati, se non per ragioni di alimenti dovuti per legge, nè mai oltre la metà, e non possono essere ceduti in alcuna misura o in alcun modo.

Art. 134.

Gli stipendi dei maestri saranno pagati a rate mensili o bimestrali.

Negli avvisi di concorso e negli atti di nomina, si dirà se il pagamento abbia luogo a mese o a bimestre maturato.

Art 135.

Il maestro che per propria volontà e senza legittima causa abbandona la scuola nel corso dell'anno, ovvero è sospeso o deposto o interdetto dal Consiglio scolastico, ha diritto allo stipendio sino al giorno in cui ha esercitato il suo ufficio.

Art. 136.

Quando un maestro, per cagione di malattia o di altra legittima causa indipendente dalla sua volontà, è obbligato a sospendere l'insegnamento, il Municipio deve farlo surrogare, o assegnare al surrogante una congrua retribuzione.

Se l'assenza è motivata da interessi particolari del maestro od estranei al suo ufficio, dovrà egli stesso compensare il supplente in ragione dell'assenza e del suo stipendio.

Art. 137.

Se il maestro ha tralasciato di far lezione per più di sei mesi interrotti o continuati nel corso dell'anno, e se nell'anno successivo non è in grado di riprendere servizio nei due primi mesi, egli non ha più diritto di rimanere in ufficio, nè di ricevere lo stipendio; e il Comune, licenziatolo, può provvedersi altrimenti.

Se, ritornato alla scuola, egli ricade malato e non attende all'insegnamento per più di tre mesi, non può pretendere che la metà del suo stipendio annuale; ed il Comune, dopo averlo licenziato, ha facoltà di procedere ad altra nomina.

Art. 138.

Quando alla fine del mese o del bimestre, il Municipio non rilasci il mandato di stipendio, oppure il cassiere comunale si rifiuti di pagare il mandato emesso, il maestro ricorrerà, per mezzo dell'Ispettore, al Regio Provveditore, il quale promuoverà senza indugio dalla Deputazione provinciale i provvedimenti d'ufficio nei termini dell'articolo 142 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *A*.

Art. 139.

Verificandosi in corso d'anno un secondo ritardo, la Deputazione provinciale può deliberare, sentito il Comune, che anche pei mesi successivi lo stipendio sia direttamente pagato al maestro dall'Esattore.

Art. 140.

L'Esattore che ritardi l'esecuzione dell'ordine del Prefetto, è soggetto alla sanzione stabilita dall'art. 81 della legge 20 aprile 1871, numero 192.

Art. 141.

Le multe inflitte agli Esattori vanno a beneficio del Monte delle pensioni.

Art. 142.

I Comuni che ritardino il pagamento degli stipendi agli insegnanti elementari, non potranno per l'anno in corso ricevere sussidi dal Ministero, nè saranno ammessi a fruire del beneficio dei mutui ad interesse ridotto.

XII.

Concorso e nomina degl'insegnanti elementari.

Art. 143.

Le nomine degli insegnanti elementari per tutte le scuole classificate hanno luogo in seguito a concorso bandito dai Consigli scolastici provinciali, oppure dai Comuni.

Art. 144.

I Consigli scolastici bandiscono il concorso per i posti vacanti, ai quali va annesso soltanto lo stipendio minimo di legge.

Art. 145.

Hanno invece facoltà di bandire il concorso, dopo l'approvazione della relativa spesa maggiore:

a) I Comuni che pagano stipendi almeno di un decimo superiori al minimo che compete alla scuola, secondo la classificazione fatta dal Consiglio scolastico;

b) I Comuni che assegnano al maestro ed alla sua famiglia una abitazione, a giudizio dell'Ispettore, conveniente per salubrità e capacità.

Art. 146.

I Consigli scolastici e i Comuni, che ne hanno facoltà, aprono i concorsi nella 1ª quindicina di giugno.

I termini per la esibizione dei titoli scadono entro la 2ª quindicina di luglio.

Art. 147.

L'avviso di concorso indicherà:

1º La sede e la classificazione della scuola e lo stipendio;

2º Se il pagamento dello stipendio sia fatto a rate mensili o bimestrali;

3º Se al minimo dello stipendio sia aggiunto il decimo oppure l'alloggio, od altro vantaggio;

4º I titoli da esibirsi in appoggio della domanda, i quali sono:

a) la patente di idoneità per la classe o scuola a cui il maestro concorre;

b) il certificato di ginnastica, se la patente è di data anteriore al 1879;

c) il certificato medico, da cui risulti che il concorrente è fornito di sana e robusta costituzione, e va esente da ogni imperfezione fisica, atta a diminuire il prestigio dell'insegnante, o ad impedirgli il pleno adempimento dei suoi doveri;

d) il certificato di moralità relativo all'ultimo triennio, giusta l'art. 330 della legge 13 novembre 1859;

e) il certificato di non aver avuto condanne in correlazione coll'art. 375 della legge predetta;

f) l'atto di nascita debitamente legalizzato;

g) la dichiarazione del Sindaco circa la rinunzia data spontaneamente dal maestro, o l'assenso del Sindaco stesso dato al maestro perchè concorra altrove;

h) gli attestati comprovanti il servizio prestato precedentemente e tutti quegli altri documenti che il candidato crederà opportuno di presentare nel proprio interesse.

Art. 148.

Tali documenti potranno essere presentati o in originale o in copia, purchè debitamente autenticata.

Art. 149.

Le domande non accompagnate dai documenti menzionati alle let-

tere *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, e all'uopo quello indicato alla lettera *g*, potranno essere escluse dal concorso senza ulteriori comunicazioni agli interessati.

Art. 150.

Nessuno può concorrere a più di tre posti nella stessa provincia.

Art. 151.

I comuni che bandiscono il concorso debbono inviare all'Ispettore scolastico, in duplice copia, l'avviso di concorso entro la seconda quindicina di aprile, se la vacanza è avvenuta per licenziamento deliberato dal Municipio, o nei primi sei giorni del giugno, se la vacanza è causata da rinunzia del maestro.

L'Ispettore verificherà se le condizioni del concorso siano conformi alla legge, e in caso affermativo apporrà su entrambi gli esemplari il nulla osta per la pubblicazione.

Art. 152.

Se non si presentano concorrenti, se ne darà avviso al comune, il quale sarà libero di nominare per l'anno scolastico chiunque sia fornito di titoli legali.

Art. 153.

Il Consiglio scolastico o la Giunta municipale per il Comune, esaminano le domande dei candidati e le graduano per ordine di merito.

Art. 154.

Il Consiglio scolastico trasmetterà ai Comuni interessati entro la 1ª quindicina d'agosto l'elenco degli eleggibili; e la Giunta presenterà nello stesso tempo al Consiglio comunale la lista graduata dei concorrenti eleggibili.

Art. 155.

Il Consiglio comunale, entro la 2° quindicina d'agosto, dovrà procedere alla nomina del maestro, scegliendolo dall'elenco predetto.

Art. 156.

I Comuni, che sceglieranno uno dei tre primi nell'elenco graduato degli eleggibili fatto dal Consiglio scolastico, avranno la preferenza nella concessione dei sussidi o dei mutui ad interesse ridotto.

Art. 157.

Nell'atto di nomina, unitamente al maestro prescelto, si dovranno indicare, se il numero dei concorrenti lo consenta, i nomi di due altri insegnanti, i quali per ordine di graduazione, e senza alcun atto ulteriore, sostituiranno il maestro primo nominato, se questi non assumesse l'ufficio.

Art. 158.

La deliberazione del Consiglio comunale dovrà essere trasmessa entro la 1ª quindicina di settembre al Consiglio scolastico.

Scorso il termine predetto senza che tale deliberazione sia pervenuta al Consiglio scolastico, questo provvederà con nomina di ufficio.

Art. 159.

La nomina d'ufficio avrà la durata di un anno, nel solo caso che al concorso non si fosse presentato alcun candidato e nessuno degli aspiranti fosse stato dichiarato eleggibile.

In caso diverso, la nomina d'ufficio avrà la stessa durata di quella che viene conferita dai Comuni in base al Decreto legislativo del 19 aprile 1885, n. 3099.

Art. 160.

Se nel corso dell'anno scolastico avrà luogo una vacanza, il Comune nominerà il maestro per la durata dell'anno stesso.

Se entro quindici giorni dall'avvenuta vacanza il Municipio non avrà fatta la nomina, il Consiglio scolastico provvederà di ufficio per la stessa durata.

Art. 161.

Un maestro nominato per una data scuola può essere trasferito anche ad altra di diversa frazione nello stesso Comune, purchè il grado e lo stipendio della nuova scuola non siano inferiori, e semprechè egli non abbia unicamente concorso per questa determinata scuola.

In caso di dissenso, deciderà il Consiglio scolastico.

Art. 162.

In difetto d'insegnanti patentati, il Consiglio [scolastico, sulla proposta del R. Provveditore, potrà nominare in via provvisoria persone sfornite del titolo regolare, a condizione però che se ne muniscano entro l'anno.

Art. 163.

Le nomine e le conferme dei maestri comunitativi devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio scolastico.

XIII.

Durata della nomina degli insegnanti elementari.

Art. 164.

Nessun maestro prima che abbia compiti 18 anni, nessuna maestra prima che abbia compiti i 17, possono essere chiamati a reggere una scuola elementare.

Art. 165.

Il maestro, prima che abbia compiuti gli anni 22, è nominato in via di esperimento, e dev'essere confermato di anno in anno. La conferma deve essergli notificata almeno tre mesi prima del termine dell'anno scolastico.

Quando il maestro nominato in via di esperimento ottenga due conferme consecutive, avrà diritto alla prima nomina di due anni.

Art. 166.

Il maestro, che ha raggiunto l'età di 22 anni, essendo nominato per la prima volta in un Comune, deve compiervi un biennio di prova, per dimostrare che possiede non solamente la capacità didattica, ma anche le disposizioni morali necessarie ad esercitare degnamente e con vera utilità pubblica il proprio ufficio.

Quando, sei mesi prima dello spirare del biennio, il maestro non venga licenziato, si intenderà nominato per un sessennio.

Il tempo di prova potrà essere accresciuto di uno o due anni, quando il maestro non ha tenuto l'ufficio nel medesimo Comune durante l'intero biennio, o non vi ha conseguito la conferma.

Quando il maestro, licenziato dopo due bienni di prova, venga, non ostante il licenziamento, rinominato nello stesso Comune, tale nomina avrà la durata di sei anni.

Art. 167.

Compiuto il sessennio, il maestro, che, in seguito alle ispezioni fatte alla sua scuola e sentito il Consiglio comunale, otterrà dal Consiglio provinciale scolastico l'attestato di lodevole servizio, sarà nominato a vita.

Il maestro, che non ottenne tale attestato, potrà, sulla proposta del Consiglio comunale approvata dall'Ispettore, essere mantenuto in ufficio per un periodo di tempo da uno a tre anni.

Se, compiuto questo esperimento, il maestro avrà meritato l'attestato di lodevole servizio, potrà essere riammesso dal Consiglio scolastico a godere del diritto alla nomina a vita.

Art. 168.

I maestri delle scuole facoltative e di quelle dichiarate fuori di classe avranno gli stessi diritti dei maestri delle scuole obbligatorie, eccetto che per la misura degli stipendi, e salvo il caso della soppressione delle scuole medesime.

Tali maestri dovranno essere preferiti nelle nomine alle scuole obbligatorie dello stesso Comune.

XIV.

Licenziamento degli insegnanti elementari.

Art. 169.

Il maestro nominato per un anno, se non è licenziato almeno tre mesi prima del termine dell'anno scolastico, s'intenderà confermato per un anno.

I Comuni, che vogliono licenziare i maestri per scadenza di termine, devono deliberare il licenziamento con atto consigliare o con risoluzione presa di urgenza dalla Giunta, e notificarla agli interessati per mezzo del messo comunale, almeno sei mesi prima della scadenza dalla nomina.

Art 170.

I maestri non possono essere licenziati prima dello scadere dei termini stabiliti dalla legge senza gravi motivi, dei quali è solo giudice il Consiglio provinciale scolastico.

Art. 171.

Il licenziamento fuori dei termini predetti può aver luogo in ogni tempo:

1. Per negligenza abituale dell'insegnante nell'adempimento dei suoi doveri;

2. Per la sua vita sregolata e scandalosa, che gli tolga l'autorità sugli alunni, e la fiducia dei genitori, e lo renda incapace a mantenere l'indirizzo educativo della scuola;

3. Per inettitudine didattica e pedagogica, cioè quando non sappia mantenere la disciplina, o quando da ripetute ispezioni risulti l'inefficacia del suo insegnamento;

4. Per infermità che renda il maestro inabile al servizio;

5. Per essere incorso, negli ultimi cinque anni di servizio in uno o più Comuni, tre volte nella pena della censura o due volte in quella della sospensione;

6. Quando, nonostante i richiami delle autorità governative o comunali, abbia persistito a tenere uffici incompatibili col posto di maestro;

7. Quando abbia deliberatamente mancato di rispetto verso le Autorità dalle quali dipende;

8. Quando abbia commesso una delle colpe contemplate dall'articolo 106 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.

Art. 172.

Il licenziamento d'ufficio è deliberato dal Consiglio comunale.

La proposta di tale licenziamento appartiene altresì all'Ispettore scolastico, il quale dovrà addurne i motivi.

Il Consiglio comunale, nel deliberare per propria iniziativa il licenziamento d'ufficio, è tenuto a dichiararne le cause nel processo verbale.

Art. 173.

Contro la deliberazione del Comune, che ricusi il licenziamento proposto dall'Ispettore, il Consiglio scolastico sentirà le osservazioni del Consiglio comunale e dell'Ispettore, e le difese scritte od orali del maestro.

XV.

Processi e giudizi disciplinari contro gli insegnanti elementari.

Art. 174.

Oltre il licenziamento d'ufficio, saranno applicate, secondo la gravità dei casi, le pene contemplate dall'art. 334 della legge 13 novembre 1859.

Art. 175.

Le pene sono pronunciate dal Consiglio scolastico, dopo aver sentite le difese scritte od orali dell'incolpato.

Art. 176.

Il Provveditore inviterà uno dei maestri elementari del Capoluogo a prender parte al giudizio disciplinare, chiamandovi per turno i più benemeriti per moralità e capacità didattica.

Il maestro avrà voto deliberativo.

Art. 177.

Nei giudizi disciplinari non è ammesso l'intervento di procuratori per alcuna delle parti, giudicando il Consiglio scolastico sui documenti prodotti, sulle informazioni delle Autorità, e sulle difese scritte od orali del maestro incolpato.

Art. 178.

A questi giudizi debbono intervenire almeno due terzi dei componenti il Consiglio scolastico; però alla 2ª convocazione si potrà deliberare, quando il numero degli intervenuti sia almeno di tre.

Art. 179.

Potranno astenersi dal voto quei membri del Consiglio scolastico, che abbiano preso parte agli atti d'istruttoria relativi ai fatti sui quali il Consiglio deve pronunziarsi.

Art. 180.

La rinuncia volontaria dell'incolpato, sebbene accettata, non impedisce, nè interrompe il procedimento iniziato o da iniziarsi contro di lui per fatti che possano dar luogo alla pena della deposizione o dell'interdizione scolastica.

Art. 181.

Quando il Consiglio scolastico pronunzi la pena della deposizione o dell'interdizione, dovrà il Provveditore darne avviso al Ministero.

Art. 182.

Contro le deliberazioni del Consiglio scolastico, che importino il licenziamento d'ufficio, la pena della deposizione o quella dell'interdizione, il Comune o il maestro possono ricorrere al Ministero entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione.

Art. 183.

Se il Comune o il maestro, entro tale termine, non si appelli al Ministero, oppure se il ricorso sia stato respinto, la deliberazione del Consiglio scolastico diviene esecutiva; e il Provveditore notifica a tutti i Provveditori del regno la sentenza della pena della deposizione o dell'interdizione pronunziata contro l'insegnante.

Art. 184.

In caso d'urgenza, è data facoltà al Sindaco, d'accordo coll'Ispettore scolastico, di sospendere senz'altro, in via provvisoria, dall'esercizio delle sue funzioni quel maestro, che non potrebbe senza grave inconveniente continuarle, o che per cause a lui imputabili sarà divenuto occasione di scandalo o di disordine nel Comune.

Eguale facoltà appartiene all'Ispettore scolastico del Circondario rispetto ai maestri di scuole pubbliche non dipendenti da Municipi.

Il Consiglio scolastico dovrà esserne immediatamente informato per gli ulteriori provvedimenti.

XVI.

Delle scuole private.

Art. 185.

Coloro, che hanno i requisiti legali per reggere una scuola pubblica elementare, hanno facoltà di tenere in proprio nome una scuola privata dello stesso ordine.

Art. 186.

La cittadinanza è una condizione, senza la quale non si può aprire una scuola privata; nè deve farsi eccezione per i membri delle Associazioni religiose.

Art. 187.

Chi manchi di patente, ma abbia le richieste condizioni della cittadinanza e della moralità, può tenere un Istituto privato di più classi elementari, con annesso convitto, purchè gli insegnanti siano forniti dei titoli legali.

Art. 188.

La licenza dai Licei e dagli Istituti tecnici terrà luogo del titolo legale per l'insegnamento elementare privato.

Art. 189.

Chi desideri di aprire una scuola privata, dovrà farne istanza al Provveditore per mezzo dell'Ispettore del circondario.

A quell'istanza, in cui sarà indicato il Comune ed il locale dove si vuole aprire la scuola, saranno uniti i documenti comprovanti la capacità legale e la moralità degli insegnanti proposti.

Art. 190.

Quando trattisi dell'istituzione di un convitto, oltre a questi documenti dovranno pure presentarsi:

1. La mappa o la descrizione dell'edificio in cui si vuole istituire il convitto;

2. Un'attestazione medica, dalla quale risulti la salubrità del locale;

3. Il regolamento interno del convitto;

4. Il programma degli studi, il quale sarà pubblicato.

Art. 191.

Il Regio Provveditore dovrà accertarsi della convenienza e dell'opportunità del casamento.

Art. 192.

Se entro otto giorni dalla fatta dichiarazione, quando si tratti di una scuola privata, ed entro un mese quando si tratti di un convitto, non interviene per parte del Provveditore un'opposizione motivata e ufficialmente notificata al richiedente, la scuola od il convitto potranno essere aperti; e finchè si mantengano nelle medesime condizioni, non potranno essere chiusi, se non per fatti nocivi alla salute degli alunni o contrari alla moralità o alle istituzioni dello Stato.

Se la scuola od il convitto non saranno aperti entro sei mesi dal giorno della fatta istanza, questa sarà considerata come non fatta.

Art. 193.

Al principio d'ogni anno scolastico, gli Istituti privati di istruzione elementare hanno obbligo di notificare all'ufficio del Provveditore la loro continuazione.

Art. 194.

I motivi dell'opposizione all'apertura o alla continuazione di questi Istituti potranno essere sottomessi al giudizio del Consiglio provinciale scolastico.

Art. 195.

Il Provveditore, e per esso l'Ispettore del Circondario, quando sappia che alcuno insegna privatamente o continua la scuola senza avere adempiute, o avendo mutate le condizioni dianzi accennate, lo ammonisce a cessare; ed in caso di disobbedienza fa istanza al Procuratore del Re presso il Tribunale del Circondario perchè proceda in conformità delle leggi vigenti sull'istruzione.

Art. 196.

L'ispezione delle scuole private elementari non si estende all'insegnamento, ma soltanto all'igiene, alla moralità, alle istituzioni fondamentali dello Stato e all'ordine pubblico.

Art. 197.

Nei casi urgenti, il Provveditore potrà far chiudere in via provvisoria gli istituti e le scuole, e promuoverne la chiusura per mezzo dell'Autorità politica, quando l'insegnante privato vi si opponga.

Art. 198.

Per i fatti indicati all'art. 188, le scuole e gli istituti privati potranno essere chiusi definitivamente dal Ministro, dopo un regolare processo fatto dal Consiglio provinciale scolastico, ed avuto il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Art 199.

Nelle scuole private, l'uso dei libri di testo approvati dall'autorità scolastica non è obbligatorio, ma questa può vietare l'uso dei libri che fossero giudicati nocivi.

Art. 200.

I Comuni, i privati e le private associazioni possono aprire scuole elementari per gli adulti, e corsi speciali per gli artieri, purchè ne rendano consapevole l'Ispettore del circondario.

Gli insegnanti di queste scuole sono dispensati dal produrre titoli d'idoneità.

Art. 201.

Le scuole per gli adulti sono soggette, come quelle dei fanciulli, alla vigilanza delle Autorità scolastiche: in caso di disordine, possono essere chiuse nel modo indicato agli articoli 193 e 194.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'istruzione pubblica
COPPINO

Il Numero **5295** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Visto la legge successiva 18 dicembre 1879, n. 5188;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Sono dichiarate opere di pubblica utilità la costruzione di una caserma di artiglieria e la formazione di una piazza d'armi in Acqui.

Articolo 2.

Alle espropriazioni dei beni immobili a tale uopo occorrenti, e che saranno designati dal predetto Nostro Ministro, verrà provveduto a mente delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1888.

UMBERTO.

E. BERTOLE'-VIALE.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 maggio 1881, n. 209 (Serie 3ª);

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituita una Commissione Reale per soprintendere alla direzione artistica, tecnica ed amministrativa, non che all'esecuzione dei lavori occorrenti per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma, nella località prescelta ai Prati di Castello.

Art. 2. La Commissione Reale è composta come segue:

S. E. comm. Zanardelli Giuseppe, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, Presidente;

S. E. comm. Miraglia Giuseppe, Primo Presidente della Corte di Cassazione in Roma;

S. E. comm. Auriti Francesco, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione in Roma;

Sindaco di Roma;

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma;

Pinelli comm. Giuseppe, Direttore Capo di Divisione del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Scala comm. Andrea, architetto, già Presidente del Giury artistico per la scelta del progetto pel predetto Palazzo;

Il cav. avv. Alvaro Nicola, Vicesegretario del Ministero anzidetto, eserciterà le funzioni di Segretario.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Biglietti consorziali e già consorziali fuori corso.

Col R. decreto del 25 marzo 1888, n. 5283 (Serie 3ª), pubblicato nel n. 73 della *Gazzetta Ufficiale*, venne stabilito che, i biglietti consorziali e già consorziali da L. 0,50, 1, 2, 5, 20, 100, 250 e 1000, che restano fuori corso col giorno 12 aprile 1888, dal successivo giorno 13 non dovranno più essere accettati nei versamenti, nè dati

nei pagamenti delle Casse dello Stato, e potranno essere rifiutati fra i privati.

Detti biglietti però saranno cambiati in moneta metallica per lo spazio di un altro quinquennio, se da lire 0 50, 1 e 2 da tutte le Tesorerie provinciali, e, se dei tagli da lire 5, 20, 100, 500 e 1000 dalla Tesoreria centrale e dalle Tesorerie provinciali di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Venezia e Verona.

Così pure venendo ad essere fuori corso, col detto giorno 12 aprile, anche i biglietti consorziali e già consorziali da lire 10, non dovranno questi accettarsi o darsi in pagamento dalle Casse dello Stato, e potranno rifiutarsi fra i privati, ed anzichè essere cambiati con biglietti di Stato dello stesso taglio, saranno cambiati in moneta metallica dalla Tesoreria centrale e dalle quattordici Tesorerie provinciali anzidette.

(Le Direzioni dei giornali sono pregate di riprodurre il presente avviso).

Circolari Ministeriali

Dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio (Direzione Generale dell'Agricoltura), fu inviata ai signori Presidenti dei Comizi agrari ed ai Direttori delle Scuole pratiche di agricoltura la seguente circolare num. 716, sulla mosca delle olive (Dacus oleae).

Roma, 5 febbraio 1888.

I danni rilevanti cagionati dalla mosca olearia (*Dacus oleae*) hanno chiamato di nuovo, sopra questo insetto, l'attenzione del Ministero, dei Comizi agrari e delle autorità provinciali e comunali di quei luoghi nei quali la coltivazione dell'olivo assume una qualche importanza. Da tutti si vuole meglio studiare le abitudini dell'insetto, per quindi cercare il modo più acconcio per combatterne efficacemente la moltiplicazione e la diffusione.

A raggiungere questo intento è necessario che le esperienze vengano istituite su larga scala, siano condotte con cura, e siano possibilmente messe in rapporto coi metodi di coltura e colle differenti condizioni esterne nelle quali si fanno.

Perciò questo Ministero, nell'intento di generalizzare nel miglior modo possibile l'iniziativa presa specialmente da alcuni dei Comizi agrari delle plaghe infestate dalla mosca olearia, si rivolge a cotesta rappresentanza agraria, e la invita ad adoperarsi affinchè i proprietari di oliveti mettano in atto quelle pratiche, d'indole preventiva e distruttiva che l'esperienza ha già consacrate come buone a raggiungere l'intento, e perchè si esperimentino quelle che nuove osservazioni ed esperienze oggi additano come efficaci.

Della mosca olearia si sono occupati con interesse speciale i Comizi agrari liguri e la Deputazione provinciale di Bari, i primi con presentare all'ottavo loro Congresso del 1881 un questionario per facilitare la risoluzione di parecchi problemi; e la seconda con ordinare delle pubbliche conferenze a fine di divulgare le nozioni che riguardano la vita della mosca in parola ed i mezzi per distruggerla.

Le pratiche oggi raccomandate sono:

la raccolta precoce delle ulive, che potrebbe farsi entro gennaio od al più tardi in febbraio;

la raccolta delle ulive bacate in ogni tempo, ma specialmente in settembre e anche più tardi, da effettuarsi, allora specialmente, collo scuotere i rami delle piante su tende distese al di sotto;

la frangitura delle ulive, eseguita subito dopo la raccolta;

la conservazione delle ulive, che non si frangono immediatamente, in magazzini ben chiusi, sia a mezzo di finestre con vetri o a mezzo di reti metalliche a maglie fitte; la pratica dirà se sia più conveniente l'uso delle prime o quello delle seconde;

lo stendere nei magazzini, quando compaiono le mosche, oggetti spalmati di materie attaccaticcie;

le fiammate da eseguirsi nel mattino entro i magazzini delle ulive, allo scopo di distruggere l'insetto perfetto;

l'apprestamento in vasi di infusioni, o soluzioni di materie insetticide, quali il legno quassio, l'arsenico, il sublimato corrosivo ed altre simili, dentro i magazzini stessi, avvertendo bene che i liquidi, specialmente se velenosi, come quelli di arsenico o di sublimato, non possono essere sparsi sulle olive;

l'abbruciamento nei magazzini di carte o sostanze insetticide;

il diradamento degli ulivi e la buona e razionale potatura, seguita da diligente rimondatura;

la zappatura del terreno sottostante agli ulivi, per portare lo strato superficiale, dove sono le mosche allo stato di larva o in via di trasformazione, ad una profondità di 20 a 25 centimetri;

la scalzatura degli ulivi al pedale, lasciando in sito le radici, alla metà di giugno, se la stagione corse piovosa od umida;

la scotennatura degli oliveti, seguita dall'abbruciamento delle zolle.

Io interesso cotesto Comizio a voler far del suo meglio, affinchè, ove sien note queste pratiche, esse vengano ricordate, o, se non conosciute, sieno largamente divulgate; ed affinchè, soprattutto, sieno messe in uso, tenendo conto degli effetti non solo, ma eziandio delle condizioni avvertite in principio, e di tutte quelle altre che possono verificarsi nelle singole prove, perchè queste riescano comparabili e concludenti.

La operosità del Comizio, nel sollecitare e promuovere l'opera dei coltivatori nelle prove ora ricordate, sarà dal Ministero tenuta in molta considerazione, e servirà di norma nel conferimento dei sussidii che il Comizio stesso chiederà per l'esecuzione delle proprie iniziative.

Sarà tenuto a cotesto Comizio se, a suo tempo, mi terrà informato del risultato delle esperienze e del modo come furono condotte.

Il Ministro: B. Grimaldi.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Sotto Segretariato di Stato — Divisione I. — Sezione II.

Atto di trasferimento di privativa industriale.

Per atto notarile, del [illegible] agosto 1887 registrato in Torino il 16 stesso mese al n. 925, vol. [illegible], Atti privati, il signor Rocco Luigi di Torino, ha ceduto e trasferito alla Società in accomandita A. Cruto e C. con sede nella medesima città di Torino tutti i diritti che a lui competono sull'attestato di privativa industriale conferitogli in data 31 maggio 1887 Vol. XLII, N. 438, della durata di anni 15 a decorrere dal 30 successivo giugno e portante il titolo: *Carboni trafilati e modellati per lampade elettriche ad incandescenza per microfoni ed oggetti ornamentali.*

Il detto atto di trasferimento è stato presentato alla Prefettura di Torino il 9 dicembre 1887, e successivamente registrato presso l'Ufficio speciale della Proprietà industriale di questo Ministero per gli effetti di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731.

Roma, addì 31 marzo 1888.

Il Direttore capo della 1ª Divisione: G. Fadiga.

AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA MILITARE

Essendosi dichiarato lo smarrimento del Certificato di pensione numero 3229 intestato a Mordini Luigi del fu Giuseppe, si fa noto per tutti gli effetti di ragione, che, trascorsi tre mesi dalla data della presente pubblicazione, quando non sieno state fatte opposizioni, e il Certificato non sia stato reperito, se ne emetterà uno nuovo rendendo nullo quello precedente.

Roma, il 15 marzo 1888.

Il Direttore Capo Divisione: M. GIACCHETTI.

V°. *L'Amministratore* : NOVELLI.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
della Cassa dei Depositi e Prestiti
presso la Direzione Generale del Debito Pubblico

Visto l'articolo 25 del regolamento per la Cassa di depositi e prestiti, approvato con R. Decreto 9 dicembre 1875 n. 2802 (Serie 2ª); e visto l'articolo 469 del regolamento sulla contabilità generale, approvato con R. Decreto 4 maggio 1885 n. 3074; si rende pubblicamente noto, per ogni effetto di ragione, l'avvenuto smarrimento del mandato n. 3967, di lire 8182 41, emesso da questa Cassa Centrale sulla Tesoreria Provinciale di Livorno — Esercizio 1887-88 — a favore di Rosselli Raffaello fu Emanuele, a titolo di restituzione di deposito e pagamento degli interessi relativi.

Si avverte poi che trascorsi dieci giorni dalla terza pubblicazione del presente avviso senza opposizioni, e non rinvenendosi il mandato suddetto, si provvederà alla spedizione del duplicato relativo.

Roma, il 9 marzo 1888.

2 *Il Direttore Generale* : NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento cioè: n. 869798 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 1550, al nome di Clerico Ermenegilda fu Angelo, minore, sotto la *tutela di Margarita Cav. Francesco*, domiciliata a Cuggiono (Milano) è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Clerico Ermenegilda fu Angelo, minore, sotto *la patria potestà della madre Diani Maria fu D.r Filippo*, vedova *Clerico*, domiciliata ecc, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 19 marzo 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3 0|0 cioè: n. 39560 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per lire 3198, al nome di Salmoni Giacomo di Angelo, minore, sotto la patria potestà, domiciliato a Livorno, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Salmoni Moisè Giacomo di Angiolo, minore, sotto la patria potestà, domiciliato a Livorno, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, l' 8 marzo 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 842344 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 50 al nome di *Arona* Paolo fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Catterina Grassi fu Giovanni, domiciliato a Nizza di Mare (Francia), sia stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Arona* Ippolito Costantino fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Catterina Grassi fu Giovanni, domiciliato a Nizza di Mare (Francia), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 10 marzo 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 1° corrente in Ponzone, provincia di Alessandria, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo, al servizio del Governo e dei privati con orario limitato di giorno.

Colla stessa data è stato attivato il servizio telegrafico pubblico, con orario limitato, nella stazione ferroviaria di Montecelio S. Angelo; in provincia di Roma.

Roma, 2 aprile 1888.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 2. — Il *Morning Post* ha da Massaua: « Nessun movimento di truppe avvenne negli ultimi giorni. Molti disertori abissini si presentano agli italiani. Essi sono in istato deplorevole e raccontano che l'esercito del Negus è privo di viveri e manca specialmente di acqua.

« Furono ricevute qui notizie di dissensi fra il Negus e Ras Alula.

« Dagli avamposti italiani si distinguono perfettamente gli abissini, che si ritirano nelle montagne dietro le colline di Digdigta. »

MASSAUA, 2, ore 3 pom. — Oggi, a mezzodì, è partito dal nostro campo un ufficiale messaggero abissino, mandato avantieri notte dal Negus.

A mezzodì nessuna variazione era avvenuta nella posizione delle masse nemiche tra Dembiè, Sabarguma ed Acque calde di Ailet.

Avanti a tale linea girano soltanto poche e piccole pattuglie.

Pare che il Negus abbia da più giorni disposto la sua massa particolare di truppe, dinanzi a quella di Ras Alula.

PARIGI, 1. — Nel convegno fra Floquet, Goblet e Freycinet, che ebbe luogo nel pomeriggio, fu fatto un accordo completo sui punti principali del programma di governo.

Floquet continuerà le pratiche per formare il gabinetto.

PARIGI, 1. — Ebbe luogo una nuova conferenza, stasera, fra Floquet, Freycinet e Goblet. Corre voce che Freycinet prenderebbe il portafoglio degli esteri.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 2 aprile 1888.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	Prezzi in contanti	Prezzi in contanti Corso Med.	Prezzi nominali
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	»	»	97 » [1]
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1887	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida		—	—	»	»	64 20 [2]
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	97 25 [3]
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	95 » [4]
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	94 » [5]
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1887	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	478 » [6]
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	450 » [7]
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	466 » [8]
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	790 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	630 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° luglio 1887	1000	750	»	»	2110 »
Dette Banca Romana	1° gennaio 1888	1000	1000	»	»	»
Dette Banca Generale	»	500	250	666	666	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	735 »
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	490 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Banca Provinciale	1° gennaio 1888	250	250	»	»	260 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	985 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	»
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	1° luglio 1887	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1885. Stamp.	1° gennaio 1888	500	500	»	»	1540 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	»	500	125	»	»	1170 »
Dette Società Acqua Marcia	»	500	500	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	480 »
Dette Società Immobiliare	»	500	340	»	»	1140 »
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	270 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° luglio 1887	250	250	»	»	220 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	250	250	»	»	310 »
Dette Società Fondiaria nuove	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1887	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1888	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	300 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1887	500	500	»	»	502 » [9]
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Detto Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° gennaio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1887	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Prezzi nominali
2 1/2	Francia	90 g.	»	»	101
	Parigi	*chèques*	»	»	101 67 1/2
2	Londra	90 g.	»	»	25 53
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 27 aprile
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 28 id.
Liquidazione. . . . . 30 id.

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: Mario Bonelli.

Prezzi in liquidazione

Rendita Italiana 5 % 1ª grida 97, 97 02 1/2, 97 05, 97 07 1/2 fine corr.
Az. Banca Romana 1195, 1198, 1200, 1202, 1205, 1210, 1215, 1220, 1228, 1230, 1234 fine corr.
Az. Banca Industriale e Commerciale 640, 650 fine corr.
Az. Soc. Romana per Illum. a Gaz Stamp. 1560, fine corr.
Az. Soc. Acqua Marcia 2140, 2148, 2160 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 31 marzo 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 96 738.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 94 568.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 437.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 62 145.

V. Trocchi, *presidente*.

[1] Cont. — [2] ex coup lire 1,30 — [3] ex coup lire 2,17 — [4] ex coup lire 2,17 — [5] ex coup lire 2,17 — [6] ex coup lire 12,50 — [7] ex coup lire 10,78 — [8] ex coup lire 10 — [9] ex coup lire 12,50.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tip. della Gazzetta Ufficiale.